

LA DIVISIONE DEGLI ALPEGGI

Lodo arbitramentale di divisione delle alpi fra le quadre dell'antico comune di Sondrio rogito notaio Giovanni Tommaso chiesa, 22 settembre 1544

Cartapeccora originale custodita nell'archivio storico del Comune di Caspoggio

Traduzione dal latino a cura di Simone Parravicini, Notaio in Como e don Nicholas Negrini

Nel nome del Signore. Amen.

Nel 1544° anno dalla Sua nascita, indizione terza, nel giorno lunedì 22 settembre.

Poiché da diverso tempo le Quadre di Chiesa, di Lanzada, di Caspoggio, di Bondoledo, di Milirolo e di Campo, tutte della Valmalenco e le Quadre di Piazza e di Triangia, in comunione con la Quadra di Dosso, e di Majone Dentro, del comune di Sondrio verso Malenco, in Valtellina, o gli abitanti di dette Quadre, detengono e possiedono in anni alterni gli alpi infra descritti; vertendo da qualche tempo una controversia (e temendo che possa evolvere in qualcosa di più grave) tra le dette Quadre ed i loro abitanti relativa ai detti alpi avanti il magnifico e sapiente signor Pietro da Sacco, Vicario della Valtellina [così veniva chiamato l'Assistente del Governatore della Valtellina], le citate Quadre e gli abitanti delle stesse hanno inteso addivenire alla divisione perpetua dei detti alpi e monti, specialmente in modo che nessuno sia obbligato a rimanere in comunione contro la sua volontà e poiché, come spesso si dice, che ciò che è comune è di solito trascurato; in seguito avendo le predette Quadre o gli infrascritti abitanti delle predette Quadre rimesso la decisione al lodo arbitrale degli arbitri Giovanni Chiesa, per parte di quelli di Malenco, Domenico Minguardini, designato dalle predette Quadre di Dosso, Triangia e Piazza, ed avendo eletto loro quali propri arbitri, abitratori ed amichevoli compositori e divisori dei predetti alpi e monti, unitamente al predetto magnifico signor Pietro da Sacco, non quale Vicario, ma quale soggetto terzo, come meglio risulta dal compromesso arbitrale tra loro stipulato e rogato dal notaio Giovanni Pietro Bossio nell'anno e nell'indizione correnti, dopo avere ottenuto un congruo resoconto; per cui i predetti arbitri e divisori come sopra designati, unitamente al predetto magnifico signor Pietro da Sacco, designato quale soggetto terzo, volendo procedere alla esecuzione del citato compromesso arbitrale, hanno primariamente esaminato attentamente il predetto compromesso ed il suo contenuto con le richieste di tutte le parti relative alla conclusione della divisione perpetua dei citati alpi tra le predette Quadre ed i loro abitanti; e parimenti hanno diligentemente valutato la condizione, la qualità, la bontà e la comodità dei predetti monti e la notoria condizione degli stessi, come gli [arbitri] stessi dichiarano; ed hanno avuto più volte incontri con tutte le parti circa il pareggiamento dei lotti; allo stesso modo hanno diviso i predetti alpi in sei lotti e quindi hanno impartito l'ammonizione perentoria fatta a tutte le predette parti di ascoltare e ricevere il lodo arbitrale da pronunciarsi da parte dei predetti arbitri; hanno quindi valutato tutto ciò che era da valutarsi e riflettuto su tutto ciò che di rilevante era da esaminare e quindi hanno avuto piena considerazione su tutto quanto premesso. Invocato il nome glorioso di Cristo per questo loro pronunciamento e lodo arbitrale ed in ogni maniera in cui meglio hanno potuto, quali

giudici ed arbitri riuniti collegialmente sui banchi presenti nella casa di abitazione del predetto signor Pietro da Sacco che sono del presbitero Agostino e dei nipoti Bela, casa sita nel territorio di Sondrio e che i predetti arbitri e terzo divisori hanno scelto quale sede idonea per tutte le infrascritte attività da compiersi, [gli arbitri e divisori] hanno diviso, assegnato, stabilito, dichiarato e reso il lodo arbitrale nei confronti di tutte le parti come meglio infra e ciò in presenza dei signori Bertolino Chiesa figlio del fu Martino, quale consigliere e sindaco della Quadra di Chiesa, Giorgio, suo fratello, dello stesso padre del signor Bertolino, in nome e per conto della predetta Quadra di Chiesa, Tommaso Tornadri, consigliere della Quadra di Lanzada, Andrea Bardea figlio del fu Antonio e Giacomo figlio del fu Andrea Bardea, sindaci della medesima Quadra di Lanzada, Pietro figlio del fu Antonio Bardea, Cipriano figlio del fu Giovanni Ganda, tutti da Lanzada, Giovannino figlio del fu Andrea Dressio, consigliere della Quadra di Caspoggio, Antonio figlio del fu Giovanni da Presazio, sindaco della medesima Quadra di Caspoggio, Giovanni Del Iolo da Milirolo, consigliere e sindaco della Quadra di Milirolo, Marco da Giapanico, Giacomo figlio del fu Biagio da Basci, sindaci della Quadra di Campo, Domenico figlio di Tonio da Corlazio da Giapanico, nonché il predetto Bertolino, consigliere della stessa Quadra di Campo, Giacomo Volardi della Torre, consigliere e sindaco della Quadra di Bondoledo, ser Giovanni figlio del fu Lorenzo Mossini, consigliere della Quadra di Majone Dentro, ser Gregorio figlio del fu Bernardo Minguardini, Domenico figlio del fu Yeti da Mossini, Giovanni figlio del fu Lorenzo Guanzate e Gregorio figlio del fu Giovanni da Basola, tutti sindaci delle Quadre di Dosso e di Majone Dentro; come anche alla presenza di Geronimo del Magnino, Gaspare Merlati, ser Pietro Buzzi, Bernardo Bardelini, Giovanni Coderati, tutti da Ponchiera e Platea e Andreoli da Scarpategi e Giovanni figlio del fu Marco Scherini, abitanti e consiglieri della Quadra di Ponchiera e di Piazza.

In primo luogo, in forza di questa loro pronuncia assegnarono ed assegnano in divisione alla Quadra di Lanzada il lotto composto dagli infrascritti alpi e monti e cioè: alpe di Campo Moro, alpe della Giera, alpe di Gembredo, alpe della Val Poschiavo, alpe di Ponte e alpe di Cavaya, con le pertinenze di detti alpi; inoltre alla Quadra di Piazza in comunione con la Quadra di Caspoggio il lotto composto dagli infrascritti alpi e monti e cioè: Campagneda, Dagua, Zocche e Lagazzolo con le loro pertinenze, tuttavia con l'obbligo che i predetti soggetti, in nome e per conto delle dette Quadre di Caspoggio, Scarpatetti e Ponchiera, o altri soggetti agenti in nome e per conto di dette Quadre siano tenuti a vendere o alienare o trasferire in qualsiasi altro modo e titolo l'alpe di Lagazzolo con le sue pertinenze al sopracitato arbitro Giovanni al prezzo da determinarsi e liquidarsi da parte del predetto signor Pietro da Sacco, arbitro terzo come sopra

detto, mediante un pubblico istromento di vendita od altro, da rogarsi da un pubblico notaio in Valtellina con le clausole, le forme e gli obblighi e quanto necessario è solito essere previsto in tali e simili casi.

Inoltre i predetti signori arbitri e divisori come sopra in forza di questa loro pronuncia assegnarono ed assegnano in divisione alla Quadra di Chiesa il lotto composto dagli infrascritti alpeggi e monti e cioè: alpe e monte di Bragia [Braccia], alpe di Entoa [Éntova], alpe delle Paludi [Palù], alpe di Gieregio [Chiareggio] con Pirola ed il lago di Chiesa, con tutte le pertinenze dei predetti alpeggi.

Inoltre i predetti signori arbitri e divisori come sopra in forza di questa loro pronuncia assegnarono ed assegnano in divisione alla Quadra di Bondoleo, in comunione con le Quadre di Triangia e di Morone, il lotto composto dagli infrascritti alpeggi e monti e cioè: alpe di Arcolli [Arcoglio] fino al torrente Torreggio, alpe di Poverzono [Poverzone], alpe del Valdono [Valdone] e alpe di Giros [Giroso], con tutte le pertinenze dei predetti alpeggi.

Inoltre i predetti signori arbitri e divisori come sopra in forza di questa loro pronuncia assegnarono ed assegnano in divisione alle Quadre di Milirolo e di Campo il lotto composto dagli infrascritti alpeggi e monti e cioè: alpe di Campolongo, alpe di Musela [Musella], alpe di Cirzeno [Scérscen], alpe di Sono [Son] e alpe di Spotolo, con tutte le pertinenze dei predetti alpeggi.

Inoltre i predetti signori arbitri e divisori come sopra esposto in forza di questa loro pronuncia assegnarono e assegnano alle Quadre di Dosso e di Majone Dentro il lotto composto dagli infrascritti alpi e monti e cioè: alpe di Forvexina, alpe di Loro, alpe di Lavazeda, alpe di Sissono, alpe di Leventina, alpe di Canale con Peda, con tutte le pertinenze degli stessi alpi, fino ai termini ed ai confini da stabilirsi e definirsi dai predetti signori Giovanni Chiesa, ser Domenico Mingardini e Giovanni del Iollo da Milirolo, con riferimento ai predetti alpi di Canale e Peda ed anche agli altri luoghi ove sorga tra le predette Quadre qualche lite circa i confini.

Inoltre, fatto salvo quanto stabilito, i predetti signori arbitri e divisori come sopra in forza di questa loro pronuncia hanno disposto e deciso e dispongono e decidono che nessuna delle predette Quadre e nessuno degli abitanti delle stesse possa ed abbia il potere o sia autorizzato a portare e condurre nei predetti alpeggi alcun animale [di proprietà di] forestieri, di qualunque genere sia, né affittare o locare in altro modo o alienare qualsiasi alpe dei predetti lotti a persone forestiere, ossia [provenienti] da fuori le predette Quadre.

Inoltre, fatto salvo quanto stabilito, i predetti signori arbitri e divisori come sopra esposto in forza di questa loro pronuncia hanno disposto e deciso e dispongono e decidono che chiunque delle predette Quadre abbia terreni a maggengo compresi nei predetti lotti di alpeggi e monti possa ed abbia il diritto di condurre al pascolo ossia fare pascolare i propri animali nei predetti terreni fino alla festa di san Barnaba, ossia fino all'11 di ogni mese di giugno, fatta eccezione per i campi coltivati, dato che in nessun modo ed in qualunque tempo possano essere oggetto di pascolo fuorché da parte di quei soggetti a cui i predetti campi siano o saranno assegnati; e che i detentori di detti maggenghi possano ritornare dagli alpeggi a loro assegnati negli stessi maggenghi dal giorno 28 di ogni agosto e lì esercitare il pascolo e fare pascolare i loro animali secondo le antiche consuetudini, senza obiezione di qualsiasi Quadra o dei loro abitanti assegnatari dei lotti in cui sono posti i predetti terreni a maggengo.

Inoltre, fatto salvo quanto stabilito, i predetti signori arbitri e divisori come sopra esposto in forza di questa loro pronuncia hanno dichiarato e dichiarano che mediante il presente istromento arbitrale di divisione sono rimasti salvi e rimangono salvi e che non vi sia alcun pregiudizio e non vi è alcun pregiudizio al diritto delle predette Quadre di fare fieno e tagliare e raccogliere la legna in tutti i lotti dei predetti alpeggi e monti secondo la consuetudine ed anzi chiunque delle predette Quadre ha il diritto e può fare fieno e tagliare e raccogliere la legna

secondo la consuetudine, senza alcuna obiezione come sopra.

Inoltre, fatto salvo quanto stabilito, i predetti signori arbitri e divisori come sopra esposto in forza di questa loro pronuncia hanno dichiarato e stabilito e dichiarano e stabiliscono che tutte e ciascuna delle predette Quadre o gli abitanti di ciascuna Quadra mantengano le strade che conducono ai predetti alpeggi, secondo la consuetudine.

Inoltre, fatto salvo quanto stabilito, i predetti signori arbitri e divisori come sopra esposto in forza di questa loro pronuncia hanno dichiarato e stabilito e dichiarano e stabiliscono che, entro quindici giorni dal momento della stesura del presente istromento divisionale, qualsiasi delle soprascritte Quadre – ove non soddisfatta del lotto di alpeggi e monti a lei assegnato o si consideri svantaggiata – abbia la facoltà di incorporare il lotto con uno qualsiasi degli altri lotti, ossia unificare qualsiasi altro lotto di suo piacimento al suo e le predette Quadre possano unificare i loro lotti tramite i quali sono confinanti e si accordino a che possano godere e utilizzare in comunione [i predetti lotti], ove detto accordo sia concluso nel termine predetto e ove i predetti lotti rimangano come stabilito.

Inoltre, fatto salvo quanto stabilito, i predetti signori arbitri e divisori come sopra esposto in forza di questa loro pronuncia hanno dichiarato e stabilito e dichiarano e stabiliscono che le sopradette Quadre e ciascuna di esse si difendano e si prestino assistenza a vicenda nei predetti alpeggi e monti da qualsiasi persona, comune, collegio, capitolo o comunità, in forma comune, con la sanzione [in caso di inadempimento] pari al valore dei predetti lotti di alpeggi e monti e di tutte le spese sostenute dalle predette Quadre nel sopportare a vicenda in via straordinaria e ciò soltanto a favore di quanto sopportato dalle predette Quadre.

Inoltre, fatto salvo quanto stabilito, i predetti signori arbitri e divisori come sopra esposto in forza di questa loro pronuncia hanno dichiarato e stabilito e dichiarano e stabiliscono che ciascuna delle predette Quadre o i loro procuratori approvi, confermi e omologhi i predetti ordini, pronunce, decisioni arbitrali e di divisione come sopra, in ogni parola ivi contenuta e scritta, con la sanzione [in caso di inadempimento] prevista nel compromesso sopra detto e di tutte le spese sostenute a carico della parte che non rispetti e non voglia osservare i predetti ordini, pronunce.

E circa tutto quanto sopra hanno richiesto a me notaio infrascritto di redigere a perpetua memoria un pubblico istromento, o più d'uno se utile, immutata tuttavia la sostanza.

Fatto a Sondrio, nello studio del predetto magnifico signor Pietro da Sacco sito nella casa del presbitero Agostino e dei nipoti Bela, sono qui presenti quali testimoni, specialmente convocati e richiesti a ciò Simone figlio del fu Antonio Zambelli da Albosaggia, abitante di Sondrio, Giacomo figlio del fu Domenico del Dosso di monte dell'Acqua e Cristoforo figlio del fu Bertrame da Vallerossa del comune di Fusine, tutti dalla Valtellina, noti ed idonei.

E qui presenti il predetto signor Bertolino consigliere e sindaco della Quadra di Chiesa, signor Giorgio suo fratello e con lui e i predetti [il signor] Fomixio Tornado consigliere della Quadra di Lanzada e Andrea Bardeia, Giacomo Bardeia sindaci della medesima Quadra di Lanzada, nonché Pietro Bardeia, Cipriano figlio del fu Giovanni della Ganda e Andrea figlio del fu Bernardo Bardeia, tutti di Lanzada, Giovannino figlio del fu Andrea Dressi da Caspoggio consigliere della Quadra di Caspoggio e Antonio da Presaci sindaco della stessa Quadra di Caspoggio come risulta nell'istromento di sindacato rogato per ministero di me notaio infrascritto nell'anno 1542, indizione quindicesima, nel giorno di domenica 22 gennaio. E inoltre [qui presenti] ser Gregorio figlio del fu Bernardo Mingardini, Domenico figlio del fu Yeti da Mossini, Giovanni figlio del fu Lorenzo Guanzate e Giorgio figlio del fu Giovanni Bassola sindaci delle Quadre di Dosso e di Maione Dentro in forza dell'istromento di sindacato rogato a ministero di ser Antonio Colombera, notaio in Como, nell'anno ... omissis ... e con loro ser Giovanni figlio

del fu ser Lorenzo di Mossini consigliere della Quadra di Maione Dentro, ser Giacomo Pelloxio, Giovanni Gatto e Lorenzo Ronchi tutti intervenuti in nome delle Quadre di Dosso e Maione Dentro, e inoltre Geronimo figlio del fu Castellino del Magnino da Scarpatetti, Gaspare figlio del fu Salvatore Merlati, ser Pietro figlio del fu ser Giovanni Antonio Buzzi, Bernardino Bardellino, Giorgio Bardellino, Giovanni figlio di Andrea Coderati e Andreino figlio del fu Giacomo da Scarpatetti, procuratori per conto della Quadra di Ponchiera e della Quadra di Scarpatetti, per se ed in nome proprio sia in nome e vece di tutti gli altri abitanti delle predette Quadre attribuendo a ciascuna il suo in modo congruo, per i quali i predetti signori presenti hanno convenuto, promesso e convengono e promettono in forma solenne e legittima in forza di questa stipulazione di vincolare se e tutti i propri beni presenti e futuri quale pegno a me notaio infrascritto quale pubblico ufficiale stipulante in nome e per conto di tutte le predette Quadre per tutto ciò che interessa e può interessare circa la conferma e la ratifica in forma comune e con ogni cautela di diritto, solennità, validità, volontà di propria iniziativa e con tutte le altre cose necessarie circa il modo, il diritto, il mezzo, la causa e la forma che meglio poterono e possono nell'accettare, affermare, sancire, confermare e omologare e [loro] hanno accettato, affermato, sancito, confermato e omologato i predetti pronunciamenti e ordini arbitrali di divisione, assegnazione e regolamentazione, come sopra pronunciati dai predetti signori Giovanni Chiesa e Domenico Mingardini, arbitri e amichevoli compositori e dallo spettabile signor Pietro da Sacco quale soggetto terzo, divisori tra le predette Quadre e ciascuna di esse, [pronunciamenti ed ordini] trascritti e rogati a ministero di me notaio infrascritto questo giorno, poco fa, in tutto e per tutto, parola per parola come in essi sono contenute e come sono tradotte in sentenza; circa i quali di chiarano di avere ed avere avuto piena conoscenza, in quanto i soggetti presenti hanno avuto una traduzione in lingua volgare delle soprascritte decisioni; in loro accettazione e omologazione, tutti i predetti sindaci e le persone sopradette hanno promesso e convenuto solennemente e legittimamente tramite stipulazione mediante il vincolo di se e di tutti i propri beni presenti e futuri quale pegno a me notaio infrascritto quale pubblico ufficiale stipulante, che in perpetuo ed in ogni tempo si ritengano e stiano tacitati e che ritengano e considerino tutte e le singole cose [sopradette] come confermate, valide e gradite, e che in nessuno caso contravvengano alle stesse, per nessuna ragione o pretesto di diritto o di fatto, sia comune o eccezionale, con il pagamento di tutti i danni loro propri e con la sanzione [in caso di inadempimento] dell'intero danno e di tutte le spese, in forza della solenne stipulazione promessa e dedotta e della predetta rinuncia all'intimazione, rinunciando all'eccezione di questa infrascritta omologazione tanto di fatto, tanto di tutte e delle singole eccezioni, di dolo, a causa di violenza senza causa, o di ingiustizia a causa di errore o raggiri, ovvero di patto (affetto da) lesione, fittizio e simulato, e ad ogni altra eccezione più remota e rinunciata, ed in generale ad ogni altro rimedio di diritto all'allegazione, all'eccezione e a ogni prova in contrario. E inoltre i sopraddetti parenti e ciascuno di loro, per sé ed in nome e per conto come sopra, hanno creato, costituito, deputato e creano, costituiscono e deputano loro nunzi, inviati e procuratori, e qualunque altro di meglio possa esserci, i soprascritti signori Giovanni Chiesa, Domenico Mingardini e lo spettabile signore Vincenzo Frigerio e ciascuno di loro in solido, tanto presenti quanto assenti così che non vi sia miglior condizione di colui che si occupa della cosa, così che ciascuno di loro possa iniziare, l'altro possa validamente proseguire e mediare e l'altro concludere, specialmente a nome dei predetti procuratori come sopra, affinché compaiano avanti i magnifici signori delle Tre Leghe tanto durante l'udienza pubblica e generale, quanto in camera di consiglio e avanti a loro supplichino e richiedano ed ottengano un qualsiasi rescritto a conferma del presente lodo arbitrale di divisione, presentino il predetto rescritto e richiedano l'esecuzione dello stesso; e inoltre per

la sostituzione di altri procuratori, uno o più, ai predetti soggetti e [perché questi ultimi] possano essere sostituiti in tutto ciò che interessa circa tutte e singole le predette cose sopra scritte ed in generale tutte e singole le altre cose che siano da fare ed espletare e che si renderanno necessarie circa le e relativamente alle predette cose, e che il merito delle situazioni comuni richiedono, tanto circa il diritto, quanto circa la consuetudine, i predetti parenti e costituenti [attribuiscono] ai predetti loro nunzi, inviati e procuratori ed a ciascuno di loro in solido pieno mandato, libero e generale, con piena e libera facoltà di amministrazione per compiere, espletare ed esercitare tutte le cose circa le e relativamente a tutte e singole le predette cose che possano fare gli stessi costituenti se presenti e se ciò richieda un mandato più specifico. E affinché i predetti parenti promettano con garanzia e obbligo loro e di tutti i loro beni presenti e futuri quale garanzia a me notaio infrascritto quale pubblico ufficiale stipulante in nome e per conto di tutti coloro che hanno, avranno o potranno avere interesse, che ciascuno di loro tramite i predetti loro nunzi, inviati e procuratori e ciascuno di loro in solido, consideri e ritenga, in perpetuo ed in ogni tempo, quanto fatto, detto, eseguito, promesso, amministrato, giurato ed ordinato o sia pertinente alle predette cose come rato, accettato, valido e fermo, e che non contravverranno o si opporranno a ciò in nessun tempo e per alcuna ragione o pretesto, sia di diritto che di fatto, sia comune che speciale.

Sono presenti quali testimoni i predetti soggetti, noti, convocati e richiesti per tale ragione, come sopra esposto.

Io, Giovanni Tommaso Chiesa, figlio di Giovanni, residente della Val Malenco, notaio in Valtellina per nomina imperiale, ho redatto e scritto questo atto pubblico di divisione arbitrale e di tutte le altre e singole cose di cui sopra ed a prova delle predette cose ho qui sottoscritto in questi due fogli uniti, compreso il presente.

Nel nome del Signore. Amen.

Nell'anno 1544 dalla Sua nascita, indizione terza, nel giorno lunedì 22 settembre. Subito dopo l'estensione ed il perfezionamento del lodo arbitrale di divisione degli alpeggi e dei monti tra le predette quadre della Val Malenco e del Comune di Sondrio verso Malenco, rogato e redatto da me notaio infrascritto nell'anno, nell'indizione, nel giorno e nel mese soprascritti, si sono qui costituiti alla presente udienza dello spettabile e magnifico signor Pietro da Sacco, sedente quale superiore e soggetto terzo deputato dalle e tra le predette quadre sul banco sito nella casa condotta in affitto dal magnifico signor capitano della Valtellina, banco che è dei signori Gabriele e Giovanni Giacomo, fratelli Parravicini: Giovanni figlio del fu Domenico Ioli da Milirolo, consigliere e sindaco della quadra di Milirolo, Marco figlio del fu Biagio da Giapanico e Giacomo figlio del fu Biagio da Bazi, sindaci e procuratori della quadra di Campo, unitamente con Domenico figlio del fu Zanino da Giapanico e Domenico figlio di Tonio Corlati da Giapanico che intervengono in nome della quadra di Campo, nonché Giacomo figlio del fu Matteo Volardi della Torre, consigliere e sindaco della quadra di Bondoledo, unitamente con Martino Muzi dalla detta quadra di Bondoledo come risulta nell'istrumento di sindacato rogato per ministero di me notaio infrascritto nell'anno 1542, indizione quindicesima, nel giorno di domenica 22 gennaio, in proprio nome e conto e in nome e conto degli altri abitanti delle dette quadre, qui costituiti per dichiarare a loro nome che hanno promesso e hanno statuito e promettono e statuiscono solennemente e legittimamente in forza di questa stipulazione, vincolando se e tutti i propri beni presenti e futuri quale pegno a me notaio infrascritto quale pubblico ufficiale stipulante in nome e per conto di tutte le predette quadre per tutto ciò che interessa e può interessare circa la conferma e la ratifica in forma comune e con ogni cautela di diritto, solennità, validità, che [essi] hanno accettato, approvato, ratificato, confermato e omologato e accettano, approvano, ratificano, confermano, omologano ed accettano i predetti pronunciamenti e ordini arbitrali di divisione, assegnazione e regolamentazione, in tutto e per tutto,

parola per parola come risulta dagli stessi e come sono tradotte in sentenza; circa i quali dichiarano di avere ed avere avuto piena conoscenza, in quanto i soggetti presenti hanno avuto una traduzione in lingua volgare delle soprascritte decisioni; in loro accettazione e omologazione, tutti i soggetti qui costituiti hanno promesso, come sopra, a me notaio infrascritto quale pubblico ufficiale stipulante e, come sopra, in perpetuo ed in ogni tempo si ritengono e sono tacitati e soddisfatti e che ritengono e considerano tutte e le singole cose [sopradette] come confermate, valide e gradite, e che in nessuno caso contravverranno alle stesse, per nessuna ragione o pretesto di diritto o di fatto, sia comune o eccezionale, con il pagamento di tutti i danni loro propri e con la sanzione [in caso di inadempimento] dell'intero danno e di tutte le spese, in forza della solenne stipulazione promessa e dedotta e della rinuncia all'intimazione, rinunciando all'eccezione di questa infrascritta omologazione tanto di fatto, tanto di tutte e delle singole eccezioni, di dolo, a causa di violenza senza causa, o di ingiustizia a causa di errore o raggiri, ovvero di patto (affetto da) lesione, fittizio e simulato, e ad ogni altra eccezione più remota e rinunciata, ed in generale ad ogni altro rimedio di diritto all'allegazione, all'eccezione e a ogni prova in contrario; tuttavia con il patto, l'accordo e la condizione che i soprascritti procuratori in nome delle Quadre di Milirolo e di Campo, vogliono ed intendono unire e incorporare i loro lotti di alpeggi e monti con il lotto assegnato alle Quadre di Caspoggio, Ponchiera e Scarpatetti e che i predetti procuratori in nome della Quadra di Bondoleo vogliono ed intendono unire e incorporare i loro lotti di alpeggi e monti con il lotto di alpeggi e monti assegnato alle Quadre di Dosso e Majone Dentro, in conformità a quanto previsto dal lodo arbitrato di cui si è fatta menzione; i sopradetti costituiti e ciascuno di essi costituiscono loro nunzi, inviati e procuratori, e qualunque altro di meglio possa esserci, i signori Giovanni Chiesa, Domenico Mingardini e lo rispettabile signore Vincenzo Frigerio e ciascuno di loro in solido, tanto presenti quanto assenti così che non vi sia miglior condizione di colui che si occupa della cosa, così che ciascuno di loro possa iniziare, l'altro possa validamente proseguire e mediare e l'altro concludere, specialmente a nome dei predetti procuratori come sopra, affinché compaiano avanti i magnifici signori delle Tre Leghe tanto durante l'udienza pubblica e generale, quanto in camera di consiglio e avanti a loro supplichino e richiedano ed ottengano un qualsiasi rescritto a conferma del presente lodo arbitrato di divisione, presentino il predetto rescritto e richiedano l'esecuzione dello stesso; e inoltre per la sostituzione di altri procuratori, uno o più, ai predetti soggetti e [perché questi ultimi] possano essere sostituiti in tutto ciò che interessa circa tutte e singole le predette cose sopra scritte ed in generale tutte e singole le altre cose che siano da fare ed espletare e che si renderanno necessarie circa le e relativamente alle predette cose, e che il merito delle situazioni comuni richiedono, tanto circa il diritto, quanto circa la consuetudine, i predetti comparenti e costituenti [attribuiscono] ai predetti loro nunzi, inviati e procuratori ed a ciascuno di loro in solido pieno mandato, libero e generale, con piena e libera facoltà di amministrazione per compiere, espletare ed esercitare tutte le cose circa le e relativamente a tutte e singole le predette cose che possano fare gli stessi costituenti se presenti e se ciò richieda un mandato più specifico. E promettono i predetti comparenti con garanzia e obbligo loro e di tutti i loro beni presenti e futuri quale garanzia a me notaio infrascritto quale pubblico ufficiale stipulante in nome e per conto di tutti coloro che hanno, avranno o potranno avere interesse, che ciascuno di loro tramite i predetti loro nunzi, inviati e procuratori e ciascuno di loro in solido, consideri e ritenga, in perpetuo ed in ogni tempo, quanto fatto, detto, eseguito, promesso, amministrato, giurato ed ordinato o sia pertinente alle predette cose come rato, accettato, valido e fermo, e che non contravverranno o si opporranno a ciò in nessun tempo e per alcuna ragione o pretesto, sia di diritto che di fatto, sia comune che speciale. E circa tutto quanto sopra hanno richiesto a me notaio infrascritto di

redigere a perpetua memoria un pubblico istrumento, o più d'uno se utile, immutata tuttavia la sostanza.

Fatto a Sondrio, nello studio del magnifico signor capitano della Valtellina; sono qui presenti quali testimoni, specialmente convocati e richiesti a ciò Tonio figlio del fu Giovanni Orieti da Pendolasco del comune di Montagna, Agostino figlio del fu Giacomo Masinati e Agostino figlio del fu Martino Manegola, tutti del comune di Montagna, noti ed idonei.

Io, Giovanni Tommaso Chiesa, figlio di Giovanni, residente della Val Malenco, notaio in Valtellina per nomina imperiale, ho redatto e scritto questo atto pubblico di divisione arbitrato e di tutte le altre e singole cose di cui sopra ed a prova delle predette cose ho qui sottoscritto.

Tratto da AGNELLI U., *Alpeggi n Valmalenco*, pp. 269-277. Lito Polaris, Sondrio 2022

Testo originale in SPINELLI D., *L'Alpeggio in Valmalenco*, Mutamenti sociali ed economici in una valle alpina dal secolo XIX ad oggi, tesi di laurea – Università degli studi di Milano, facoltà di lettere e filosofia – anno accademico 1980-81, copia presso Biblioteche della Valmalenco